

Stage – Nuove linee guida

Lo scorso 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "**Linee-guida in materia di tirocini**" previste dalla riforma del Lavoro. Tra i contenuti del documento l'obbligo di indennità per gli stagisti. Dopo l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni il provvedimento è definitivo ma **non ancora vincolante per studi e imprese che intendono accogliere stagisti**, infatti i principi stabiliti dalle linee-guida dovranno essere recepiti dalle singole Regioni, entro 6 mesi.

Le linee guida **riguardano solo gli stage non curricolari**: quindi sono esclusi i tirocini curricolari, cioè quelli previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione, la pratica professionale, i tirocini estivi e quelli promossi per gli extracomunitari all'interno delle quote di ingresso.

Le linee guida si applicano quindi:

- **ai tirocini formativi e di orientamento**: cioè finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I soggetti in questo caso devono aver conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi;
- **tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro**: finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi.
- **tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento** in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 (cooperative sociali) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

La durata massima del tirocinio non può essere superiore a:

- **6 mesi** in caso di **tirocini formativi e di orientamento**;
- **12 mesi** in caso di **tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro**;
- **12 mesi** nel caso in cui i soggetti beneficiari siano **persone svantaggiate**;
- **24 mesi** nel caso in cui i soggetti beneficiari siano **portatori di handicap**.

L'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome prevede che al fine di limitare gli abusi:

- ✓ il tirocinio **non** può essere utilizzato per tipologie di **attività lavorative** per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- ✓ i tirocinanti **non** possono **sostituire**
 - i **lavoratori con contratti a termine** nei periodi di picco delle attività,
 - il personale del soggetto ospitante nei **periodi di malattia, maternità o ferie** né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Il soggetto ospitante:

- ❖ **non** può realizzare più di **un tirocinio** con il **medesimo tirocinante**, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata previsti;
- ❖ può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici previsti;
- ❖ non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- ❖ deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla Legge n. 68 del 1999 e successive modifiche (disabili);
- ❖ **non deve aver effettuato licenziamenti**, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

- ❖ non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Saranno le discipline regionali a definire il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante.

Nelle more della definizione, le Linee guida prevedono che si possa ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- ❖ per le unità operative con **non più di cinque dipendenti** a tempo indeterminato: un tirocinante;
- ❖ per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra **sei e venti**: non più di **due tirocinanti** contemporaneamente;
- ❖ per le unità operative con **ventuno o più dipendenti** a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al **dieci per cento dei suddetti dipendenti** contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono **esclusi** dai suddetti limiti i tirocini in favore dei **disabili** di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge n. 68/1999, **persone svantaggiate** ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

L'importante novità introdotta dalla L. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) che riconosce una congrua indennità (anche forfetaria) in relazione alla prestazione svolta, è stata recepita dalle Linee Guida: **al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione di importo non inferiore a euro 300,00 mensili.** (L'importo dovrebbe comunque essere elevato nella definizione delle Leggi regionali ad un minimo di 400,00 euro).

Nel caso di tirocini in favore di **lavoratori sospesi** e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, **non** viene corrisposta l'**indennità** di tirocinio.

Le Linee guida confermano che dal punto di vista **fiscale** l'indennità corrisposta al tirocinante deve essere considerata **reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c del TUIR (DPR n. 217/1986).

Il tirocinio consente alle aziende di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico e di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali a carico dell'azienda che non è obbligata ad assumere il tirocinante al termine dell'esperienza.